

## DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 195/2021

del 9 luglio 2021

che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) e l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE[2024/320]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("l'accordo SEE"), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2021/984 della Commissione, del 17 giugno 2021, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2020/466 per quanto riguarda il periodo di applicazione delle misure temporanee <sup>(1)</sup>.
- (2) La presente decisione riguarda la legislazione relativa alle questioni veterinarie, ai mangimi e ai prodotti alimentari. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell'allegato I e nell'introduzione al capitolo XII dell'allegato II dell'accordo SEE. La presente decisione non si applica quindi al Liechtenstein.
- (3) È opportuno pertanto modificare di conseguenza gli allegati I e II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

Nell'allegato I dell'accordo SEE, capo I, parte 1.1, punto 11c (Regolamento di esecuzione (UE) 2020/466 della Commissione), e capo II, punto 31r (Regolamento di esecuzione (UE) 2020/466 della Commissione), è aggiunto il trattino seguente:

"- **32021 R 0984**: Regolamento di esecuzione (UE) 2021/984 della Commissione, del 17 giugno 2021 (GU L 216 del 18.6.2021, pag. 202)".

*Articolo 2*

Nell'allegato II dell'accordo SEE, capitolo XII, punto 170 (Regolamento di esecuzione (UE) 2020/466 della Commissione), è aggiunto il trattino seguente:

"- **32021 R 0984**: Regolamento di esecuzione (UE) 2021/984 della Commissione, del 17 giugno 2021 (GU L 216 del 18.6.2021, pag. 202)".

*Articolo 3*

Fa fede il testo del regolamento di esecuzione (UE) 2021/984 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

*Articolo 4*

La presente decisione entra in vigore il 10 luglio 2021 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE \*.

<sup>(1)</sup> GU L 216 del 18.6.2021, pag. 202.

\* Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

